

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 55 del 28 NOV. 2006

“Norme relative alle visite mediche per l’assunzione e la revisione del personale utilizzato in attività connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario”.

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA il D.M. 28 gennaio 1981, n. 206 recante “Norme relative alle visite mediche per l’ammissione in servizio, la revisione, l’abilitazione od assegnazione a nuove funzioni o profili professionali con annessa Tabella dei requisiti fisici speciali”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTA la Deliberazione n. 273 del 16 luglio 1986 emanata dal consiglio di amministrazione dell’Ente Ferrovie dello Stato riguardante “Adozione del regolamento concernente i criteri e le modalità per l’accertamento ed il controllo dell’idoneità fisica e psico-attitudinale dei candidati all’assunzione e dei ferrovieri in servizio, da parte del Servizio Sanitario Aziendale”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’O. S. del Direttore Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane delle Ferrovie dello Stato del 4 agosto 1993, n. 110 che ha modificato ed integrato la Tabella dei requisiti fisici speciali annessa alla deliberazione n. 273 del 16 luglio 1986;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 32.623.697,107,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

La presente delibera è composta di n. 13 pagine





TABELLA 3

REQUISITI FISICI SPECIALI VISITE DI REVISIONE

Attività di sicurezza			Vista				Percezione Uditiva	
			Acutezza visiva		Campo Visivo	Senso Cromatico		Senso Stereoscopico
N°	Denominazione	Visus naturale	Correzioni ammesse					
1	Condotta (2)	Livello 2	tipo 1	normale	normale	normale	Livello 1	
2	Verifica materiale rotabile	Livello 3	tipo 2	“	soddisfacente	“	Livello 4	
3	Manovra apparati di sicurezza	Piazzale	Livello 2	tipo 2	“	soddisfacente	“	Livello 1
		Cabina	Livello 2	tipo 2	“	soddisfacente	“	Livello 2
4	Formazione treni	Manovra rotabili	Livello 1	non ammessa	“	soddisfacente	“	Livello 1
		Predisposizione documenti scorta	Livello 3	tipo 2	“	soddisfacente	“	Livello 3
		Scorta tradotte	Livello 2	tipo 1	“	normale	“	Livello 1
5	Accompagnamento treni (3)	Livello 2	tipo 1	“	soddisfacente	“	Livello 2	
6	Gestione della circolazione	Piazzale	Livello 2	tipo 2	“	soddisfacente	“	Livello 2
		Cabina	Livello 3	“	“	soddisfacente	“	“
		Tecnico-Specialistiche	Livello 4	tipo 3	“	soddisfacente	“	Livello 3
7	Manutenzione dell'infrastruttura	Linea/piazzale (4)(8)	Livello 2	tipo 1	“	normale	“	Livello 2
		Reparti (4)	Livello 2	tipo 2	“	soddisfacente	“	Livello 2
		Officine/Magazzini (5)	Livello 3	tipo 2	“	soddisfacente	no	Livello 3
8	Manutenzione dei rotabili (5) (6)	Livello 3	tipo 2	“	soddisfacente	no	Livello 3	
9	Coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza	Condotta (7)	Livello 2	tipo 1	“	normale	normale	Livello 1
		Verifica materiale rotabile	Livello 3	tipo 2	“	soddisfacente	“	Livello 4
		Accompagnamento e formazione treni (3) (7)	Livello 2	tipo 1	“	soddisfacente	“	Livello 1
		Gestione della circolazione	Livello 3	tipo 3	“	soddisfacente	“	Livello 3
		Manutenzione infrastruttura (4) (5)	Livello 2	tipo 1	“	soddisfacente	“	Livello 1
		Manutenzione rotabili (5) (6)	Livello 3	tipo 2	“	soddisfacente	no	Livello 3

Acutezza Visiva:

Grado di livello 1: 10/10 complessivamente con non meno di 4/10 nell'occhio peggiore;

Grado di livello 2: 12/10 complessivamente con non meno di 4/10 nell'occhio peggiore;

Grado di livello 3: 12/10 complessivamente;

Grado di livello 4: 6/10 complessivamente o a un solo occhio





Correzioni ammesse di:

Tipo 1: Lenti sferiche di valore massimo +4D ovvero -5D (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole od associate, purché la correzione sia efficace e tollerata;

Tipo 2: Lenti sferiche di qualsiasi valore diottrico (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole od associate, purché la correzione sia efficace e tollerata.

Tipo 3: Lenti sferiche o cilindriche per eventuale astigmatismo, sole od associate di qualsiasi valore diottrico.

Percezione uditiva:

livello 1: Voce di conversazione a non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

livello 2: Voce afona a non meno di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

livello 3: Voce di conversazione alla distanza di metri 8 complessivamente o da un solo orecchio;

livello 4: Voce di conversazione alla distanza di metri 8 ed a non meno di metri 4 dall'orecchio peggiore;

livello 5: Voce di conversazione alla distanza di metri 1 complessivamente o da un solo orecchio.

NOTE:

- (1) Per il personale che venga assunto per essere utilizzato esclusivamente in mansioni esecutive della protezione cantieri (avvisatore, avvistatore, vedetta) e/o guida dei mezzi d'opera, i requisiti fisici speciali richiesti sono: Visus 10/10 in ciascun occhio e raggiungibili anche con lenti con correzioni di tipo 1 (tabella 2 visite assunzione); senso cromatico normale; senso stereoscopico normale; udito voce afona a non meno di 8 metri di ciascun orecchio.
- (2) Per il personale di condotta utilizzato nel servizio TV ai treni non è consentita la correzione con lenti.
- (3) Se utilizzati in attività di condotta (secondo agente in cabina di guida) occorre il senso cromatico normale.
- (4) Non è chiesto il senso cromatico quando le mansioni alle quali il personale è adibito non richiedono il discernimento di segnali e materiali colorati.
- (5) Per il personale proveniente da mestieri e lavorazioni rumorose affini, è sufficiente, alla revisione, la percezione della voce di conversazione a metri 2 complessivamente o da un solo orecchio
- (6) Per il personale operante nell'ambito delle Officine è consentita la percezione della voce di conversazione alla distanza di m 5 complessivamente e a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore.
- (7) Se utilizzati in mansioni non aventi diretta attinenza con la condotta o l'accompagnamento dei treni, ma in determinate attività di supporto amministrativo (come la distribuzione del servizio), sono sufficienti: Grado di acutezza visiva di livello 3, correzioni ammesse di tipo 3, percezione uditiva di conversazione alla distanza di metri 1 complessivamente ed a meno di metri 0,30 dall'orecchio peggiore.
- (8) Per il personale impiegato esclusivamente in mansioni esecutive della protezione cantieri (avvisatore, avvistatore, vedetta) i requisiti fisici speciali richiesti sono: Visus livello 2; correzione con lenti di tipo 1; senso cromatico soddisfacente; senso stereoscopico normale; percezione uditiva livello 2.





*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

**STRUTTURE SANITARIE MEDICO
LEGALI**

IMPRESE FERROVIARIE

GESTORI INFRASTRUTTURA

IMPRESE FERROVIARIE DI MANOVRA

ESERCENTI - RETI ISOLATE

**CENTRI DI FORMAZIONE
RICONOSCIUTI**

**SOGGETTI RESPONSABILI DELLA
MANUTENZIONE**

ASSOCIAZIONI DI SETTORE

**MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Trasporti e Materiali
Ufficio Movimenti e trasporti**

**p.c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI**

- Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
- Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale
- Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime

Oggetto: Equiparazione dei requisiti fisici speciali previsti della Disposizione RFI 55/2006 per la visita di assunzione e la visita di revisione e estensione di ulteriori principi alle attività di sicurezza diverse da “Condotta dei treni” e “Accompagnamento dei treni”.

Questa Agenzia:

- Visto il D.Lgs. n° 50/2019 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”, in particolare l'art. 7 comma 3 lettera e);
- Visto il D.Lgs. n° 247/2010 “Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema

ferroviario della Comunità”, nel quale, tra l’altro, sono definiti i requisiti sanitari del personale addetto;

- Visto il Regolamento UE 2019/773 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE nel quale, tra l’altro, sono definiti i requisiti sanitari del personale addetto all’attività di sicurezza Accompagnamento dei treni;
- Vista la Disposizione RFI 55/2006 *“Norme relative alle visite mediche per l’assunzione e la revisione del personale utilizzato in attività connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario”*, in particolare la tabella 2 *“Requisiti fisici speciali per visite di assunzione”* e la tabella 3 *“Requisiti fisici speciali per visite di revisione”*, in vigore in ambito nazionale;
- Viste le richieste pervenute da alcuni operatori ferroviari concernenti la possibilità di conseguire i requisiti fisici speciali relativi alla acutezza visiva - stabiliti nella tabella 2 della Disposizione RFI 55/2006 *“Requisiti fisici speciali per visite di assunzione”* - anche col sussidio degli strumenti correttivi previsti nella tabella 3 relativa alle viste di revisione;
- Considerato che la tabella 2 *“Requisiti fisici speciali per visite di assunzione”* della Disposizione RFI 55/2006, per le attività di sicurezza 7 *“Manutenzione dell’infrastruttura”* e 4.1 *“Formazione treni – Manovra rotabili”* (oggi inclusa nell’attività *“Preparazione dei treni”*) non ammette l’utilizzo di strumenti correttivi per il raggiungimento del requisito stabilito;
- Vista la nota ANSF n° 6525 del 27/8/2013 relativa ai *“Requisiti di acutezza visiva per l’attività di Formazione treni, Unione e distacco dei veicoli e manovra rotabili e uso di protesi atte alla correzione del visus”*;
- Vista la nota ANSF 196 del 10/1/2017 *“Attuazione dei punti 4.6 e 4.7 della Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio e Gestione del Traffico emanata in allegato alla Decisione 2012/757/UE e modificata dal regolamento (UE) 2015/995 della Commissione dell’8 giugno 2015. Adozione dei principi introdotti dalla Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio alle norme nazionali”*;
- Vista la nota ANSF n° 10338 del 27/9/2017 *“Modifiche alle norme nazionali, indicazioni e chiarimenti per l’invio a visita medica e per la certificazione dei requisiti. Applicazione della nota ANSF 196/2017 del 10/01/2017...(omissis)”*;
- Considerato che per le attività di sicurezza le cui norme, anche in materia di requisiti medici, sono stabilite a livello comunitario (Regolamento UE/2019/773 - Accompagnamento dei treni, Direttiva 2007/59/CE - Condotta dei treni) i controlli eseguiti sui requisiti sensoriali non trovano differenziazione tra visite in assunzione e revisione, ammettendo altresì l’utilizzo di strumenti correttivi per il raggiungimento dello standard fissato;
- Sentito il parere della Direzione Sanità di RFI S.p.A. quale struttura tecnica preposta alla certificazione dell’idoneità fisica e psicoattitudinale,

DISPONE QUANTO SEGUE:

1. La Disposizione RFI 55/2006 “Norme relative alle visite mediche per l’assunzione e la revisione del personale utilizzato in attività connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario” (nel seguito “Disposizione 55/2006”), in vigore in ambito nazionale e il cui campo di applicazione è da intendersi il medesimo del decreto legislativo 14 maggio 2019, n° 50, resta valida per le seguenti attività di sicurezza:
 - **Gestione della circolazione** (attività 6 delle tabelle allegate alla Disposizione 55/2006);
 - **Manutenzione dell’infrastruttura** (attività 7 delle tabelle allegate alla Disposizione 55/2006);
 - **Preparazione dei treni** (riconducibile alla attività 4.1. Manovra Rotabili, alla attività 4.2 Predisposizione documenti di scorta e alla attività 2 Verifica del materiale rotabile delle tabelle allegate alla Disposizione 55/2006);
 - **Manutenzione dei veicoli** (attività 8 delle tabelle allegate alla Disposizione 55/2006 a cui si applicano, limitatamente ai casi in cui l’attività è svolta in luoghi non indipendenti dall’esercizio ferroviario, i requisiti sanitari dell’attività 2).

Le operazioni associate a ciascuna attività di sicurezza sono descritte nella normativa nazionale o europea applicabile.

2. Per poter impiegare il personale nelle attività di sicurezza di cui al precedente punto 1 si deve acquisire evidenza, tramite le visite di assunzione, le visite periodiche, le visite per assegnazione ad altre attività di sicurezza, ecc., che detto personale sia in possesso dei requisiti fisici speciali (vista, percezione uditiva) indicati nella tabella 3 della Disposizione 55/2006 “*Requisiti fisici speciali visite di revisione*”, con le ulteriori specifiche riportate di seguito.
3. Per l’attività “Preparazione del treno”, sub-attività 4.1 “Formazione treni – Manovra rotabili”, i requisiti fisici speciali attinenti all’acutezza visiva per le visite prima dell’entrata in servizio e dopo l’entrata in servizio, a modifica della tabella 3 della Disposizione 55/2006, sono i seguenti:
 - **REQUISITI FISICI SPECIALI VISITE DI ASSUNZIONE/REVISIONE**
 - Visus naturale: livello 2;
 - Correzioni ammesse: tipo 1.

4. A parziale modifica dei punti 1, 2 e 6 della tabella 4 della Disposizione 55/2006, il personale da impiegare nelle attività di sicurezza di cui al precedente punto 1, qualora raggiunga il parametro relativo alla acutezza visiva, previsto dalla tabella 3 della Disposizione 55/2006, con l’ausilio di lenti, deve utilizzare durante il servizio occhiali muniti di lenti riconosciute idonee dai Medici visitatori delle competenti strutture sanitarie, oppure lenti a contatto, di adeguato potere diottrico, purché idonee e ben tollerate secondo certificazione attestante il grado di rifrazione delle stesse emessa da un Medico specialista in Oftalmologia o in disciplina equipollente di struttura pubblica o accreditato dal SSN da esibire a cura dell’interessato al Medico visitatore delle competenti strutture sanitarie.

La correzione visiva utilizzata dovrà essere prescritta e realizzata in conformità agli standard vigenti.

Nei casi in cui, per il raggiungimento del requisito fisico speciale connesso alle attività di sicurezza, si debba ricorrere alla correzione visiva, sarà necessario garantire, durante l'operatività, la tenuta della correzione visiva e la sua salvaguardia da sollecitazioni dirette; a tal fine il titolare dell'abilitazione deve valutare la necessità dell'uso di una **maschera di sicurezza** tenendo conto delle operazioni attribuite a ciascun ruolo e disciplinarne l'utilizzo. In tal caso, la maschera di sicurezza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- essere conforme alle norme vigenti in materia di dispositivi di lavoro;
 - non limitare o alterare la normale percezione del campo visivo, nemmeno nella porzione laterale.
5. Il personale che deve svolgere le attività di sicurezza di cui al punto 1 della presente, deve:
 - a) comprovare la propria idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni secondo le modalità di cui all'art. 10 comma 1, lettera b, del Dlgs 247/2010 e tramite gli esami medici previsti al punto 2.1 dell'Allegato III al Dlgs. 247/2010. I requisiti generali di cui dimostrare il possesso sono quelli individuati al punto 1.1 dell'Allegato III al Dlgs. 247/2010 e i requisiti fisici speciali quelli individuati alla tabella 3 della Disposizione RFI 55/2006 (come modificata dalla presente);
 - b) dimostrare la propria capacità psico-attitudinale allo svolgimento dell'attività secondo le modalità di cui all'art. 10 comma 1 lettera c) del Dlgs 247/2010 e nel rispetto dei requisiti indicati nell'allegato III, punto 2.2.
 6. Gli accertamenti sanitari per le visite da effettuare dopo l'entrata in servizio connesse alle attività di sicurezza di cui al punto 1 della presente, oltre ad includere l'esame delle funzioni sensoriali previsti dalla tabella 3 della Disposizione 55/2006, devono anche prevedere gli accertamenti richiesti al punto 3.2. dell'Allegato III al Dlgs. 247/2010.
 7. Oltre alle visite mediche periodiche previste, sul personale che svolge le attività di sicurezza di cui al punto 1 devono essere effettuati ulteriori accertamenti sanitari e valutazioni psicologiche qualora vi siano motivi ragionevoli per dubitare dell'idoneità fisica o psicologica, anche nel caso di sospetto consumo di droghe o di alcolici, su ravvisata indicazione clinica da parte del medico valutatore o su richiesta motivata del titolare dell'abilitazione. Tali accertamenti e valutazioni devono essere effettuati anche nel caso in cui, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al punto 1, detto personale sia stato coinvolto in un incidente o un inconveniente.
 8. Eventuali ulteriori o più restrittivi requisiti per l'esercizio delle attività di sicurezza di cui al punto 1 possono essere definiti dal titolare dell'abilitazione in relazione al rispetto di obblighi normativi applicabili alla specificità del servizio da svolgere (organizzazione, ambiente di lavoro, apparecchiature utilizzate, ecc.). Tali requisiti devono essere comunicati alle strutture mediche previste dalle norme vigenti incaricate delle visite.
 9. Sono abrogati:

